

INTIMAZIONE**21 FEB. 2017**Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza 23 novembre 2016 del Municipio del Comune di Lugano e del Municipio del Comune di Canobbio, mediante la quale è chiesta la ratifica del primo mandato di prestazione conferito all'Ente autonomo denominato *Ente Casa Anziani Canobbio-Lugano*;

preso atto che:

- il mandato è stato approvato con lo contenuto uguale dal Consiglio comunale di Lugano in data 4 ottobre 2016 e da quello di Canobbio in data 14 marzo 2016;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato e il diritto di referendum non è stato esercitato;

considerato,

- il mandato di prestazione è regolato all'art. 193 b LOC. Esso deve avere dei contenuti minimi e va adottato dal Legislativo comunale, secondo le modalità previste per i regolamenti comunali (art. 193 b cpv. 3 LOC; art. 186 e segg. LOC);
- con il mandato in esame sono regolati i rapporti tra i Comuni di Lugano e Canobbio con *l'Ente Casa Anziani Canobbio-Lugano*, in particolare i compiti, il finanziamento, il controllo da parte dei degli organi comunali, diritti ed obblighi reciproci. Esso ha durata sino al 31 dicembre 2020.

Nel merito, richiamato l'art. 193 b LOC, non vi sono particolari osservazioni fatta eccezione per quanto segue.

Si osserva che il cpv. 2 art. 3 del mandato di prestazione (Progettazione e costruzione) va rettificato seguendo le indicazioni inserite nello statuto dell'Ente, segnatamente per quanto concerne il finanziamento della costruzione della casa anziani, per il quale, contrariamente a quanto lascia indicare il disposto citato, si farà capo a dei prestiti bancari, senza chiedere ulteriori stanziamenti di credito ai Consigli Comunali. Da un esame dei messaggi municipali del Municipio di Lugano (16 novembre 2015, pag. 3 in basso) e del Municipio di Canobbio (9 novembre 2015, pag. 5) nonché dai Rapporti delle rispettive Commissioni, è possibile escludere con certezza la volontà dei Comuni di tornare nei Legislativi comunali per successive richieste di credito inerenti la realizzazione e costruzione della casa anziani Canobbio-Lugano. Tale impostazione, come evidenziato anche in sede di ratifica governativa dello Statuto dell'Ente Casa Anziani Canobbio Lugano (cfr. ris. gov. n. 391 del 1. febbraio 2017), costituisce una nuova esperienza in fatto di compiti delegabili all'Ente autonomo di diritto comunale e potrà servire per meglio capire in che misura detto soggetto giuridico possa essere ritenuto adeguato anche per compiti simili.

Con riferimento all'art. 5 cpv. 2 del mandato, si rinvia alle osservazioni formulate in sede di ratifica governativa dello Statuto dell'Ente Casa Anziani Canobbio-Lugano, segnatamente per quanto concerne la concretizzazione del mandato di Direzione esterna.

richiamati gli artt. 193 b, 186 e segg. LOC;

richiamato altresì il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 maggio 1994;

risolve:

1. Riservato il pto. 2, è approvato il mandato di prestazione conferito dai Comuni di Lugano e Canobbio all'Ente autonomo *Casa Anziani Canobbio-Lugano*.
2. L'articolo 3 cpv. 2 del mandato di prestazione è rettificato come segue:
L'Ente costituito è incaricato dell'iter della costruzione, con procedure di commesse assoggettate alla legislazione sulle commesse pubbliche; con stanziamento coordinato dei relativi crediti da parte dei Consigli comunali dei due Comuni costituenti nelle percentuali stabilite.
3. La tassa di giudizio ai sensi dell'art. 188 cpv. 3 LOC è fissata in fr. 100.-
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
6. Intimazione:
Municipio del Comune di 6900 Lugano;
Municipio del Comune di 6952 Canobbio.

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione:

E. Genazzi

L'Ispettore:

A. Lancetti